



INCOTERMS® 2020 DELLA ICC

Dott. Antonio Di Meo

CONSEGNA DELLA MERCE E CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE (ICC)

Nelle transazioni commerciali internazionali, da sempre, si è diffusa la consuetudine di stabilire la ripartizione di costi e rischi inerenti il trasferimento delle merci, con sigle o abbreviazioni riconosciute in tutto il mondo ma, sfortunatamente, con l'attribuzione di significati differenti nei singoli Paesi, causa di diversa interpretazione degli obblighi che le parti andavano assumendo circa la «consegna» della merce.

Al fine di eliminare fraintendimenti e controversie, causate dalle differenti interpretazioni, nel 1920 la Camera di Commercio Internazionale (ICC) condusse uno studio sull'interpretazione dei termini commerciali più usati dalle parti.

Il lavoro ebbe come esito la creazione di norme interpretative, pubblicate per la prima volta nel 1936 con il titolo di ***International Rules for Interpretation of Trade Terms***. L'ultima revisione, approvata nel 2019, è quella denominata **Incoterms® 2020**.

CHE COSA SONO GLI INCOTERMS®

Gli Incoterms® sono **regole di interpretazione** delle condizioni di consegna della merce che, con la loro adozione, permettono di precisare in modo uniforme chi fra venditore e compratore dovrà provvedere:

- alla **organizzazione del trasporto** e alla **stipula del contratto** sottostante sostenendone i costi;
- alla **ripartizione degli obblighi** connessi al trasporto, all'assicurazione della merce, all'imballaggio e a tutto quanto attiene alla sicurezza del trasporto;
- a **sopportare i rischi di perdita o danno della merce** connessi al trasferimento della stessa da un luogo di partenza fino ad un luogo di destinazione/arrivo;
- ad **identificare quando e dove avviene la consegna della merce**, cioè il passaggio dei rischi di danno e/o perdita della stessa, dal venditore al compratore;
- agli **adempimenti doganali** connessi all'esportazione ed importazione delle merci (ove dovuti);
- alla **produzione dei documenti commerciali, di trasporto**, delle licenze, autorizzazioni, certificazioni necessarie per il ritiro/sdoganamento della merce.

OBBLIGHI DEL VENDITORE



- A1. Obbligazione generali
- A2. Consegna della merce
- A3. Trasferimento dei rischi di danni o di perdita delle merci
- A4. Trasporto merci
- A5. Assicurazione merci
- A6. Documento di trasporto
- A7. Dogana all'export/import
- A8. Controllo/imballaggio/marcatura
- A9. Ripartizione dei costi
- A10. Informazioni

OBBLIGHI DEL COMPRATORE



- B1. Obbligazioni generali
- B2. Presa in consegna della merce
- B3. Trasferimento dei rischi di danni o di perdita delle merci
- B4. Trasporto merci
- B5. Assicurazione merci
- B6. Documento di trasporto
- B7. Dogana all'export/import
- B8. Controllo/imballaggio/marcatura
- B9. Ripartizione dei costi
- B10. Informazioni

CHE COSA NON SONO GLI INCOTERMS®

- **Non rappresentano un contratto** ma una clausola di un contratto di vendita.
- **Non regolano tutti gli obblighi** osservati dalle parti di **una compravendita** ma solo quelli circoscritti alla consegna della merce.
- **Non riguardano i rimedi** che possono essere adottati nel caso di non adempimento del contratto di vendita.
- **Non riguardano il contratto di trasporto** ma il contratto di vendita
- **Non sono leggi** ma regole facoltative che, al fine di una loro applicabilità, devono essere richiamate espressamente nel contratto.
- **Non riguardano il trasferimento del diritto di proprietà** e di altri diritti della merce, limitandosi ad individuare soltanto il momento esatto in cui avviene la «consegna» della merce.

INCOTERMS® E TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELLA MERCE

- Il trasferimento del diritto di proprietà dei beni oggetto di un contratto avviene sulla base della **legge applicabile** al contratto.
- Il nostro legislatore sancisce all'art. 1376 del Codice Civile che il diritto di proprietà relativo ai beni determinati (ovvero già individuati) si trasmette dal venditore al compratore già **al momento del perfezionamento del contatto di vendita (principio consensualistico)**, ovvero in un momento che, in molti casi, risulta antecedente la consegna.
- **In deroga a tale principio** e con riferimento alle merci determinate solo nel genere, il diritto di proprietà si trasferisce secondo il principio stabilito all'art. 1378 del Codice Civile che stabilisce che questo avviene **con la loro individuazione** che, nei casi di spedizione della merce da un luogo all'altro, sarà determinata con la **consegna solenne** della stessa.

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INCOTERMS®

Il set di regole **Incoterms® 2020** consta di **11 Regole**, elencate secondo un ordine crescente di obbligazioni per il venditore. Esse possono essere classificati:

- Per **gruppo**
- Per modalità di **trasporto**
- Per ripartizione di **costi e rischi**

INCOTERMS® PER GRUPPO

Ogni Incoterms® è rappresentato da una sigla di tre lettere, la prima delle quali identifica il gruppo cui la singola Regola appartiene.

Le lettere E, F, C e D rappresentano i quattro gruppi di Incoterms® che stanno, rispettivamente per: **Ex Works** (Franco Magazzino), **Free** (Franco), **Cost** (Costo) o **Carriage** (Trasporto) e **Delivery** (Consegna).

INCOTERMS® PER MODALITÀ DI TRASPORTO

La versione delle regole Incoterms® 2020 presenta i termini secondo la stessa classificazione della versione precedente.

Gli undici Incoterms® 2020 sono, infatti, distinti in:

1. Regole per qualsiasi tipologia di trasporto.
2. Regole per il trasporto via mare o via acque interne.

La **prima categoria** include i sette Incoterms® 2020 che possono essere usati per ogni modalità di trasporto, compreso quello multimodale, in cui vengono usati almeno due modi di trasporto diversi. Appartengono a questa categoria: **EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP**. Le regole FCA, CPT, CIP presentano il medesimo punto critico rappresentato dallo stesso momento in cui avviene il passaggio dei rischi dal venditore al compratore.

Questi termini possono essere usati quando non c'è trasporto via mare, ma è importante ricordare che la loro adozione può avvenire anche nei casi in cui il trasporto via mare coinvolge parte del tragitto.

La **seconda categoria** di regole Incoterms® 2020, cioè **FAS, FOB, CFR, CIF** devono essere utilizzati solo per il trasporto via mare o via acque interne. I due estremi del trasporto principale (partenza e arrivo) sono entrambi porti di mare o approdi di acque interne (es. Port to Port).

Le regole **FOB, CFR** e **CIF** presentano il medesimo punto critico, ossia il momento in cui i beni sono caricati o procurati con successo a bordo della nave al porto di partenza e, cioè, quando avviene il passaggio dei rischi dal venditore al compratore.

INCOTERMS® PER MODALITÀ DI TRASPORTO

Qualsiasi modo di trasporto, compreso quello multimodale	EXW	Ex Works (luogo di consegna convenuto)
	FCA	Free Carrier (luogo di consegna convenuto)
	CPT	Carriage Paid to (luogo di destinazione convenuto)
	CIP	Carriage and Insurance Paid to (luogo di destinazione convenuto)
	DAP	Delivered at Place (consegna nel luogo di destinazione convenuto)
	DPU	Delivered place unloaded (scaricato nel luogo di destinazione convenuto)
	DDP	Delivered Duty Paid (consegna nel luogo di destinazione convenuto con dogana all'export ed import pagata)

Solo trasporto marittimo e per vie navigabili interne	FAS	Free Alongside Ship (sottobordo nave al porto di imbarco convenuto)
	FOB	Free On Board (caricata sulla nave nel porto di imbarco convenuto)
	CFR	Cost and Freight (costo nolo fino al porto di destinazione convenuto)
	CIF	Cost Insurance and Freight (costo nolo e assicurazione fino al porto di destinazione convenuto)

INCOTERMS® 2020 PER GRUPPO

GRUPPO E Partenza	EXW (<i>Ex works</i>)	Franco fabbrica (... luogo di consegna convenuto)
GRUPPO F Trasporto principale non pagato	FCA (<i>Free Carrier</i>)	Franco vettore (... luogo di consegna convenuto)
	FAS (<i>Free Alongside Ship</i>)	Franco lungo bordo (... porto d'imbarco convenuto)
	FOB (<i>Free On Board</i>)	Franco a bordo (... porto d'imbarco convenuto)

GRUPPO C Trasporto principale pagato	CFR (<i>Cost and Freight</i>) CIF (<i>Cost, Insurance and Freight</i>) CPT (<i>Carriage Paid To</i>) CIP (<i>Carriage and Insurance Paid To</i>)	Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto) Costo, assicurazione, nolo (... porto di destinazione convenuto) Trasporto pagato fino a ... (... luogo di destinazione convenuto) Trasporto e assicurazione pagati fino a (...luogo di destinazione convenuto)
GRUPPO D Arrivo	DAP (<i>Delivered at Place</i>) DPU (<i>Delivered place unloaded</i>) DDP (<i>Delivered Duty Paid</i>)	Reso al luogo di destinazione (... luogo di destinazione convenuto) Scaricato al luogo ... (... luogo convenuto nel porto o luogo di destinazione) Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)

INCOTERMS® PER COSTI E RISCHI

TERMINI	COSTI E RISCHI
EXW FCA - FAS - FOB	Costi e rischi del trasporto principale a carico del compratore
CPT - CIP CFR - CIF	<u>Costi</u> del trasporto principale a carico del venditore <u>Rischi</u> del trasporto principale a carico del compratore
DAP - DPU - DDP	Costi e rischi del trasporto principale a carico del venditore

SCELTA DELL'INCOTERMS® 2020 PIU' APPROPRIATO

La **scelta dell'Incoterms®** ritenuto più idoneo in base alla specifica transazione commerciale potrà avvenire nel modo seguente:

1. Verifica di **come verrà effettuata la spedizione della merce** e, cioè, se:
 - con un trasporto via mare (da porto a porto) o per vie navigabili interne;
 - con un trasporto che si perfezionerà **con qualsiasi diversa modalità (aerea, camionistica, ferroviaria)**, compresa quella **multimodale** o **containerizzata**.
2. Valutazione di chi **dovrà farsi carico dei costi del trasporto**, dell'eventuale assicurazione merce, della dogana all'export e all'import, (nel caso di vendite extra-UE) e dei rischi di perdita o danneggiamento della merce.
3. A questo punto, le parti saranno in grado di **identificare l'Incoterms®** che risponda perfettamente alle scelte e strategie commerciali e nel caso nessuno degli Incoterms® corrispondesse a tali scelte potranno individuare quello che risulti più appropriato, inserendo le «**varianti/modifiche**» necessarie a rispecchiarle.

FORMULAZIONE DELLA REGOLA DI CONSEGNA DELLA MERCE NEL CONTRATTO DI VENDITA

- Utilizzare una delle **regole Incoterms®** per determinare il termine di consegna della merce.
- Precisare il **luogo di partenza o di destinazione** convenuto, in base all' Incoterms® adottato, specificando l'indirizzo preciso di tali luoghi.
- Prevedere nel contratto di vendita il termine di consegna merce adottato, assoggettandolo espressamente agli **Incoterms® della ICC e all'edizione** cui si fa riferimento con frasi del tipo «... **as per Incoterms® 2020, ICC**».
- Precisare eventuali **modifiche** apportate all'Incoterms® adottato, indicandone il significato attribuito e la ripartizione dei costi e dei rischi in modo chiaro e completo.

A COSA PRESTARE ATTENZIONE NELLA SCELTA INCOTERMS®

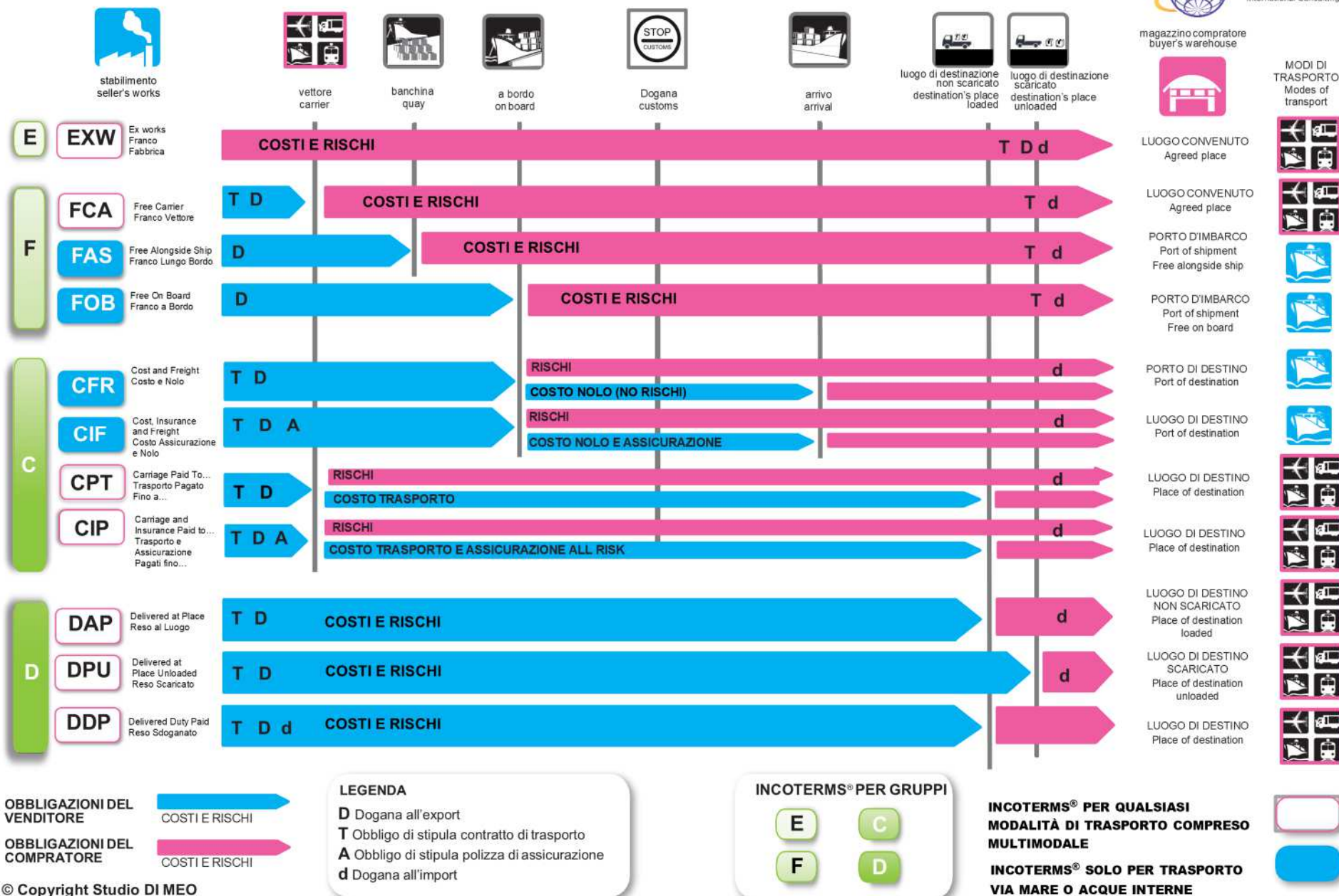
- **Modalità del trasporto:** via mare, via multimodale o intermodale, su strada, o via ferroviaria o via aerea
- **Oggetto della fornitura** se, cioè trattasi di beni «Customizzati» o «Standard».
- **Tipologia del contratto** (compravendita, ripetitivo, appalto, ecc.).
- **Rilevanza economica** del contratto.
- **Forma di pagamento** e/o di garanzia.
- **Settore merceologico.**
- **Responsabilità in solido del committente** con il caricatore, indipendentemente dalle Regole di consegna adottate.

ATTENZIONI PER UNA GESTIONE EFFICACE DEI RISCHI DELLA LOGISTICA

1. Evitare l'uso dell'EXW.
2. Evitare il DDP.
3. Gestire la logistica puntando, possibilmente a scegliere un Incoterms® del Gruppo «C» (CPT/CIP o CFR/CIF) o, anche, il DAP.
4. Scegliere un Incoterms® «C» o DAP anche in considerazione delle responsabilità in solido del caricatore con il committente.
5. Scegliere un Incoterms® appropriato rispetto alla modalità di trasporto, e al pagamento a mezzo Lettera di credito o, se previste, garanzie di pagamento (*Payment guarantee o Standby*) o di restituzione dell'importo pagato in anticipo (*Advance*).

6. Essere consapevoli che l'Incoterms® riguarda una condizione che attiene al contratto di vendita e non a quello di trasporto.
7. Considerare l'impatto che utilizzo di un Incoterms® avrà sugli aspetti doganali e fiscali.
8. Tenere conto delle implicazioni dell'Incoterms® adottato sulla presentazione dei documenti di trasporto ad utilizzo in un credito documentario.
9. Non dimenticare che gli Incoterms® sono clausole pattizie che disciplinano soltanto il trasferimento dei rischi e dei costi del trasporto e, ove dovute, degli adempimenti doganali.
10. Formulare la regola di consegna della merce in modo appropriato nel contratto di vendita e/o nelle Condizioni Generali di Vendita o di Acquisto, assoggettandolo espressamente agli l'Incoterms® della ICC.

COSTI E RISCHI DEGLI INCOTERMS® 2020 DELLA ICC



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Antonio Di Meo

 **antonio.dimeo@studiodimeo.com**

 **Cell. + 39 335 5489619**